

COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

Ufficio Elettorale

C.A.P. 85059

☎ 0975 61142 – Fax 0975 61137

Partita IVA 00182930768

C.C.P. n° 14378855

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

INVITA

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Anagrafe del Comune o scaricabili dal sito del Comune www.comune.viggiano.pz.it e dovranno pervenire allo stesso Ufficio corredate da copia del titolo di studio entro e non oltre il 31 luglio 2023.

Dalla residenza municipale, lì 1° aprile 2023



IL SINDACO
Avv. Amedeo Cicala

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 -Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;*
- b) buona condotta morale;*
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;*
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.*

Art. 10 -Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 -Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;*
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;*
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.*